



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Senza avviso di accertamento fiscale, cartella valida solo se ben motivata

Autore: Redazione | 17/04/2014



La cartella esattoriale di Equitalia che non sia stata preceduta da un accertamento è valida solo se ben motivata.

Che la **cartella esattoriale** di Equitalia vada sempre motivata, pena la sua **nullità**, è questione sulla quale questo portale si è più volte soffermato, informando i propri lettori; in particolare ne abbiamo parlato in due recenti articoli:

[“Se la cartella di Equitalia è il primo atto del fisco va motivata come un atto impositivo”](#) e [“Anche Equitalia, come l’Agenzia entrate, ha l’obbligo di motivare gli atti”](#). Come tutti gli atti dell’amministrazione, infatti, anche quelli dell’Agente della riscossione devono riportare le ragioni della pretesa tributaria e le cause che l’hanno determinata.

Potrebbe però capitare che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria riscontri delle irregolarità nella **dichiarazione dei redditi** del contribuente, la cartella non venga preceduta da alcun preventivo avviso di accertamento esaustivo. In tali ipotesi, la cartella va motivata in modo ancora più esaustivo e completo del normale, proprio come se fosse un normale atto di accertamento fiscale. E questo per dare la possibilità al contribuente di esperire tutti i dovuti controlli e poter eventualmente esercitare il proprio diritto alla difesa, impugnando l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

È la sintesi di un’ordinanza emessa poche ore fa dalla Cassazione **[1]**.

Dunque, la cartella esattoriale non preceduta da un avviso di accertamento esaustivo deve essere **ben motivata**, pena la sua nullità. Infatti, quando il plico di Equitalia è il primo atto ad essere notificato, sussiste l’obbligo di una preventiva comunicazione al contribuente sulle eventuali irregolarità riscontrate nella dichiarazione.

In particolare – sostiene la Corte – la motivazione deve essere congrua, sufficiente e comprensibile. Tale obbligo scaturisce, del resto, dallo Statuto del contribuente **[2]**. La cartella di pagamento non costituisce un semplice atto di riscossione, bensì un accertamento del debito di imposta quando non sia preceduta da un autonomo avviso di accertamento. Da ciò consegue che la cartella deve contenere anche una sufficiente motivazione circa la ragione dei recuperi, senza che l’amministrazione possa “sanare” il vizio in sede di giudizio, allegando prove che in precedenza aveva ommesso.

Note

[1] Cass. ord. n. 8934 del 17.04.14. **[2]** Art. 7 della l. n. 212/00. Autore
immagine: 123rf.com